

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile da 1 sorgente tributaria del Rio Bodro, in Comune di Ailoche, assentita in via definitiva al Consorzio "Acquedotto Rurale di Ailoche" con D.D. n° 523 del 23.05.2017. PRATICA PROVINCIALE n° AILOCHE2.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 523 del 23.05.2017

IL DIRIGENTE DI AREA

DETERMINA

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20.03.2017 dal Sig Luigi AMMIRATA, Presidente pro tempore del denominato Acquedotto Rurale di Ailoche, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire ai sensi e per gli effetti del DPGR 5 marzo 2001 n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al denominato Acquedotto Rurale di Ailoche (omissis), la concessione preferenziale chiesta con istanza in data 30.06.2001, per continuare a derivare da una sorgente tributaria del bacino del rio Bodro, ubicate in Comune di Ailoche, una portata massima istantanea complessiva di l/s. 0,92 ed un volume massimo annuo di metri cubi 28.908, cui corrisponde una portata media annua di l/s. 0,92 d'acqua sotterranea a uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale – gestione in salvaguardia del servizio idrico delle frazioni Venarolo, Lora e Centro del Comune di Ailoche, (omissis).

Di accordare il rilascio della concessione preferenziale a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del decreto di attuazione DPR 18 febbraio 1999 n° 238 e per un ulteriore periodo di anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.727 di Rep. del 20 marzo 2017

ART. – 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Ailoche, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31, come modificato ed integrato con D.Lgs 2 febbraio 2002 n° 27, a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo ed idoneo trattamento di disinfezione ed a periodici controlli analitici di potabilità, i quali dovranno essere effettuati per il tramite della competente Autorità Sanitaria, con cadenza non inferiore a 4 prelievi annuali. A norma dell'art 9, comma 4 del regolamento regionale approvato con DPGR 17 luglio 2007 n° 8/R, l'esercizio della derivazione destinata a soddisfare esigenze idropotabili è consentito

anche in deroga al valore del “Deflusso Minimo Vitale” imposto dall’art. 3 dello stesso regolamento; qualora non siano disponibili fonti alternative il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l’aspetto tecnico economico. Per le derivazioni di cui al predetto comma non si applica in ogni caso la disposizione di cui all’art. 6, comma 5 del medesimo regolamento regionale. In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicato e mantenuto un cartello indicatore dei termini relativi alla deroga al valore del “D.M.V.” Qualora sia accertato il venir meno delle condizioni in forza alle quali viene concessa la presente deroga, l’Amministrazione concedente potrà rideterminare ed imporre il valore di D.M.V. in vigore al momento in cui si renda necessario. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni o modificazioni in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell’art. 1 della LR 9 agosto 1999 n° 22, l’apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all’opera di captazione in oggetto, che ove non sia già stata consegnata in precedenza verrà consegnata da parte dell’Ente concedente contestualmente con la comunicazione di avvenuto rilascio della concessione stessa, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della stessa L.R. A norma dell’art. 3 comma 2 della citata L.R., il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all’autorità competente. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell’aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN